Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 13 luglio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle inserzioni*)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 175 DEL 13 LUGLIO 1962:

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 751.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale direttivo e insegnante delle scuole private, corsi di preparazione agli esami, corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, corsi di lingue estere e di varia cultura e in genere di istituzioni scolastiche che non abbiano ordinamenti conformi a quelli delle scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, gestiti dagli istituti non statali di educazione e di istruzione.

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 752.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale direttivo ed insegnante delle classi legalmente riconosciute gestite dagli istituti non statali di educazione e di istruzione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 753.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione nelle imprese assicuratrici.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 754.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dirigenti amministrativi delle imprese di navigazione dell'armamento libero.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 755.

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori addetti agli uffici delle imprese di navigazione che esercitano l'armamento libero.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1961, n. 1845.

Approvazione del nuovo statuto della « Fondazione fratelli Antonio e Giuseppe Paolillo », con sede in Cerignola (Foggia).

N. 1845. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione fratelli Antonio e Giuseppe Paolillo », con sede in Cerignola (Foggia). eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1947, n. 1071

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 747.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale « P. Mitterhofer » di Merano.

N. 747. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale « P. Mitterhofer » di Merano, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1962, n. 748.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Alfredo in contrada Serrazzete del comune di Sarno (Salerno).

N. 748. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cava e Sarno in data 1° gennaio 1962, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Alfredo in contrada Serrazzete del comune di Sarno (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962, n. 749.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad acquistare un immobile sito in Udine.

N. 749. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad acquistare dal sig. Giuseppe Minozzi, per il prezzo di L. 3.200.000, un immobile costituito dalla porzione di fabbricato in condominio, sito in Udine, via Gemona angolo via Santa Chiara, da destinarsi a sede degli uffici della sezione Friuli e Veneto orientale, come da atto a rogito dott. Francesco Barone, notaio in Udine, in data 8 gennaio 1957, n. 22215 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1962, n. 750.

Autorizzazione all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, ad acquistare un'area demaniale fabbricabile, sita in Forlì, da destinarsi alla costruzione della nuova sezione di diagnostica in quella città.

N. 750. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 9.135.000 (novemilionicentotrentacinquemila), un'area demaniale fabbricabile della superficie di mq. 2155 di proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sita in Forlì; da destinarsi alla costruzione della nuova sezione di diagnostica in quella città.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 23. — VILLA

RETTIFICA

Nella legge 2 giugno 1962, n. 600 « Riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167, del 4 luglio 1962, l'art. 10 comprende anche l'art. 11 che inizia al terzo comma dell'articolo stesso con le parole: « Per ciascuna società deve essere trasmesso.. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1962.

Nomina di un membro del Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 1959, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane per il triennio 1959-1962;

Vista la lettera 10 aprile 1962, con la quale l'Istituto centrale delle banche popolari italiane ha designato il prof Antonio Renzi quale proprio rappresentante in seno al Consiglio generale della Cassa predetta, in sostituzione del prof. Francesco Parrillo, chiamato a far parte del Collegio sindacale della Cassa stessa;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il prof. Antonio Renzi è nominato membro del Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, in sostituzione del prof. Francesco Parrillo.

Il predetto durerà in carica fino al compimento del periodo di nomina previsto per gli altri membri dal decreto 12 ottobre 1959, citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1962

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(3975)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1962.

Sostituzione del revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, nel Collegio sindacale della Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento della istruzione industriale ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461, sulla istituzione dei Collegi sindacali per il controllo della gestione delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Visti i decreti ministeriali 27 febbraio, 26 aprile e 20 ottobre 1961 con i quali sono stati costituiti i collegi sindacali predetti per il triennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1963;

Considerato che il dott. Carmelo Terrana, sindaco supplente della Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano, in rappresentanza del Ministero della industria e del commercio è stato destinato ad altro incarico ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'ing. Giuseppe Vicidomini è nominato revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio nel Collegio sindacale della Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano, in sostituzione del dott. Terrana, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1963.

Roma, addì 16 aprile 1962

Il Ministro: COLOMBO

(3973)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Caserta;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caserta, n. 18293, in data 15 marzo 1962, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. D'Abrosca Graziano, rappresentante sindacale della U.I.L., membro della suddetta Commissione, con il sig. Brillantino Mario;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Brillantino Mario è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Caserta quale rappresentante sindacale della U.I.L. in sostituzione del sig. D'Abrosca Graziano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(3969)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari;

Vista la nota dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari, n. 13685, in data 22 marzo 1962, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, del sig. Ibba Riccardo, rappresentante sindacale della U.I.L., membro della suddetta Commissione, con il sig. Giglioli Mario;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Giglioli Mario è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari, quale rappresentante sindacale della U.I.L., in sostituzione del sig. Ibba Riccardo, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(3970)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1961, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Belluno;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Belluno, n. 5422, in data 12 marzo 1962, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, del sig. Conti Pietro, rappresentante dei coltivatori diretti, membro della suddetta Commissione, con il sig. Miolato Ernesto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Miolato Ernesto è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Belluno, quale rappresentante dei coltivatori diretti in sostituzione del sig. Conti Pietro, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(3968)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1962.

Classificazione tra le provinciali di dodici strade in provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1961, n. 17218, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Brescia e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano b) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano b) sono comprese le strade:

1) Cogno-Esine-Biennio: km. 4,830;

2) Adro Cologne Chiari Castelcovati Cizzago: km. 19,000;

3) Brescia (Volta)-Borgosatollo-Montirone: chilometri 8,800;

4) Remedello Sopra-Visano-Bivio per Calvisano-Cascina San Francesco-Montichiari (presso ponte in ferro sul Chiese): km. 15,500;

5) Castelmella-Roncadelle (provinciale Orceana): km. 3,000;

6) Vestone-Forno d'Ono: km. 6,200;

7) Barghe-Provaglio Val Sabbia: km. 7,800;

8) Borgo San Giacomo-Quinzano-Pontevico-Alfianello-Milzano-Pralboino-Gambara: km. 31,700;

9) Castenedolo-Treponti: km. 5,200;

10) Calvisano-Carpenedolo-confine mantovano verso Castiglione delle Stiviere: km. 12,500;

11) Pralboino-confine cremonese verso Ostiano: km. 3,000;

12) Carpenedolo-confine mantovano verso Castelgoffredo: km. 4,500,

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 19 aprile 1961, n. 17218;

Visto l'elenco redatto dall'Amministrazione provinciale di Brescia in data 5 maggio 1962;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade:

1) Cogno-Esine-Bienno: km. 4,830;

2) Adro Cologne Chiari Castelcovati - Cizzago: km. 19,000;

3) Brescia (Volta) - Borgosatollo-Montirone: chilometri 8,800;

4) Remedello Sopra-Visano-Bivio per Calvisano-Cascina San Francesco-Montichiari (presso ponte in ferro sul Chiese): km. 15,500;

5) Castelmella-Roncadelle (provinciale Orceana): km. 3,000;

6) Vestone-Forno d'Ono: km. 6,200;

7) Barghe-Provaglio Val Sabbia: km. 7,800;

8) Borgo San Giacomo-Quinzano-Pontevico-Alfianello-Milzano-Pralboino-Gambara: km. 31,700;

9) Castenedolo-Treponti: kg. 5,200;

10) Calvisano-Carpenedolo-confine mantovano verso Castiglione delle Stiviere: km. 12,500;

11) Pralboino-confine cremonese verso Ostiano: km. 3,000;

12) Carpenedolo-confine mantovano verso Castelgoffredo: km. 4,500.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1962

Il Ministro: SULLO

(3971)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1962.

Revoca del periodo medio di occupazione mensile ai fini degli assegni familiari attribuito con decreto ministeriale 5 gennaio 1955 alla carovana « ex dipendenti Montecatini » da Milazzo (Messina).

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1955, concernente la determinazione di periodi medi ai fini degli assegni familiari per alcune cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto che nei confronti della carovana « ex dipendenti Montecatini » Milazzo (Messina), sono venute a modificarsi le condizioni che avevano giustificato la attribuzione del periodo medio di 16 giornate ai fini degli assegni familiari

Decreta:

E' revocato con effetto dal 31 maggio 1961 il periodo medio di 16 giornate attribuito con il decreto ministeriale 5 gennaio 1955 alla carovana « ex dipendenti Montecatini » - Milazzo (Messina).

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(3922)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1962.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccola stagionale delle olive nella provincia di Taranto.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1961, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta

alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Taranto, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto;

Vista la nota n. 1042 del 12 maggio 1962, con la quale l'Unione provinciale degli agricoltori propone che il dott. Tommaso Schiavoni venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del cav. Gaetano Romano;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico.

E' nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Taranto, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto il dottor Tommaso Schiavoni, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, in sostituzione del cav. Gaetano Romano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1962

p. *Il Ministro*: CALVI

(3902)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1962.
Conferma fino al 30 giugno 1963 del commissario dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, con il quale venne istituita ed eretta in Ente morale l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.);

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per l'ippicoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, con il quale venne approvato il nuovo statuto della predetta U.N.I.R.E.;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1960, con il quale fu sciolto il Consiglio direttivo della suddetta Unione e nominato l'avv. Giuseppe Pediconi commissario della Unione medesima per il periodo di un anno e con i poteri tutti spettanti agli organi di ordinaria amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1961, con il quale l'avv. Giuseppe Pediconi è stato confermato fino al 30 giugno 1962 commissario dell'U.N.I.R.E.;

Ritenuto che non sono venute ancora meno le ragioni che consigliarono, a suo tempo, la proroga della gestione commissariale dell'Ente in parola;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Pediconi è confermato, fino al 30 giugno 1963, commissario dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, con tutti i poteri spettanti agli organi di ordinaria amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1962

p. *Il Ministro*: CAMANGI

(3858)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1962.
Iscrizione di allievi alla Scuola dell'arte della medaglia e conferimento di premi per l'anno scolastico 1962-63.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e successive modificazioni, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperte le iscrizioni di allievi al 1° corso della Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1962-63.

Coloro i quali aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola, debbono aver compiuto un corso di studi in una Scuola d'arte, oppure superare la prova di idoneità di cui al successivo art. 3.

Coloro che si sottopongono alla prova suddetta concorrono anche al conferimento di un premio di L. 120.000 che, su proposta del Consiglio direttivo della Scuola, verrà attribuito all'aspirante che avrà conseguito il punteggio più elevato, che non dovrà, comunque, essere inferiore agli 8/10 in ciascuno dei saggi di cui si compone la prova.

Inoltre, un altro premio di pari importo verrà messo a concorso tra gli allievi di cittadinanza italiana che, avendo conseguito al termine del decorso anno scolastico la promozione al 2° corso, si sottoporranno, allo inizio dell'anno scolastico 1962-63, ad un esperimento pratico che consisterà in una prova di modellazione e una di incisione. Detto premio verrà attribuito all'allievo che avrà conseguito il punteggio più elevato, comunque non inferiore agli 8/10 in ciascuna prova.

Tra gli allievi di cittadinanza italiana, infine, che avranno superato gli esami di licenza al termine del decorso anno scolastico e che avranno chiesto di frequentare il corso di perfezionamento, che è facoltativo, sarà messo a concorso un premio di L. 240.000 che, sempre su proposta del Consiglio direttivo della Scuola, verrà conferito all'allievo più meritevole fra quelli che si saranno sottoposti ad analogo esperimento pratico di modellazione e di incisione, all'inizio dell'anno scolastico 1962-63, conseguendo il punteggio di almeno 8/10 in ciascuna prova.

L'erogazione dei premi suddetti sarà ripartita nei tre trimestri scolastici.

Art. 2.

Le domande di iscrizione al 1° corso della Scuola, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro - Divisione IV) entro il 30 settembre c.a.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) nome e cognome dell'aspirante;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il possesso della cittadinanza italiana;

2) se siano incorsi in eventuali procedimenti penali, precisandone l'esito.

Gli aspiranti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno, della modellatura e della incisione.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie, dovranno essere autenticati.

Art. 3.

La prova di idoneità cui dovranno sottoporsi, ai sensi del precedente art. 1, gli aspiranti al 1° corso non in possesso di un titolo di studio di una scuola d'arte, nonchè coloro i quali, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami, intendono concorrere al conferimento del premio, avrà luogo in Roma, presso la Scuola dell'arte della medaglia (palazzo della Zecca, via Principe Umberto n. 4) e consisterà in:

1) un saggio di modellazione, in bassorilievo, di una figura umana, copiata dal vero;

2) un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato della prova di idoneità e dei titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno eserse ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che saranno ammessi alla Scuola suddetta debbono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i documenti appresso elencati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) devono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Durante il corso dell'anno scolastico, agli allievi dei tre corsi, ritenuti meritevoli dal Consiglio direttivo, potranno altresì essere assegnati altri premi di minore entità, a titolo di incoraggiamento.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola, senza conseguire l'idoneità.

Roma, addì 5 luglio 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(3974)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Basicò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 69, l'Amministrazione comunale di Basicò (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3887)

Autorizzazione al comune di San Pietro Clarenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 143, l'Amministrazione comunale di San Pietro Clarenza (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3937)

Autorizzazione al comune di Camporotondo Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 144, l'Amministrazione comunale di Camporotondo Etneo (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3938)

Autorizzazione al comune di San Vito Lo Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 138, l'Amministrazione comunale di San Vito Lo Capo (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3944)

Autorizzazione al comune di Buseto Palizzolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 137, l'Amministrazione comunale di Buseto (Palizzolo (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 25.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3946)

Autorizzazione al comune di Spadafora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 145, l'Amministrazione comunale di Spadafora (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3939)

Autorizzazione al comune di Ottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 129, l'Amministrazione comunale di Ottana (Nuoro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.315.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3942)

Autorizzazione al comune di Perdaxius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 141, l'Amministrazione comunale di Perdaxius (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3943)

Autorizzazione al comune di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 136, l'Amministrazione comunale di Erice (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 99.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3945)

Autorizzazione al comune di Calatafimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 134, l'Amministrazione comunale di Calatafimi (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 61.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3947)

Autorizzazione al comune di Partanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1962, registro n. 16 Interno foglio n. 135, l'Amministrazione comunale di Partanna (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 50.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3948)

Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 147, l'Amministrazione comunale di Gragnano (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3950)

Autorizzazione al comune di Noto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1962, registro n. 16 Interno, foglio n. 133, l'Amministrazione comunale di Noto (Siracusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 48.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3949)

Autorizzazione al comune di Meri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1962, registro n. 16 Interno foglio n. 146, l'Amministrazione comunale di Meri (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3951)

Riconoscimento degli esplosivi denominati « R.G/3 Aperto », « R.G./1 Galleria » e « R.G./2 Super Galleria »

Gli esplosivi da mina denominati « R.G/3 Aperto », « R.G/1 Galleria » e « R.G/1 Super Galleria », fabbricati dalla ditta Raia Giuseppe nel proprio stabilimento di Salinella (Enna), sono riconosciuti come impiegabili il primo per lavori a cielo aperto ed i rimanenti due anche per lavori in galleria — con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi e polverosi — ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(3778)

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « Ager E » e « Ager D »

Gli splosivi da mina denominati « Ager E » e « Ager D » fabbricati dalla Società Vulcania nel proprio stabilimento di Montichiari (Brescia) sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53. del testo unirco delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabili il primo per lavori a cielo aperto ed il secondo anche per lavori in galleria — con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi — e sono iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(3783)

Riconoscimento dell'esplosivo denominato « Perfor C »

L'esplosivo da mina denominato « Perfor C », fabbricato dalla ditta Salvatore Sabino nel proprio stabilimento di Casalbordino (Chieti), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile soltanto per lavori a cielo aperto, ed è iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(3782)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Vulcanite P.R. »

L'esplosivo da mina denominato « Vulcanite P.R. » fabbricato dalla Società Vulcania nel proprio stabilimento di Montichiari (Brescia) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile in lavori al'aperto ed in galleria — con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi e polverosi — ed è iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(3780)

Assegnazione del comune di Sesto San Giovanni (Milano) alla classe terza agli effetti della legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine.

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1962, il comune di Sesto San Giovanni (Milano), in relazione alla riconosciuta importanza industriale e commerciale, è stato assegnato, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 luglio 1961, n. 641, alla classe terza, ai fini dell'applicazione dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine.

(4009)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Atlantide », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 31 maggio 1962, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Atlantide », con sede in Brescia, sono stati prorogati dal 31 maggio al 30 settembre 1962.

(3790)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa di lavoro e consumo « La Popolare », con sede in Ozieri (Sassari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 giugno 1962, il dott. Franco Niedda è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa di lavoro e consumo « La Popolare », con sede in Ozieri (Sassari), in sostituzione del dott. Enrico Guidi, dimissionario.

(3901)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo, con sede in Pieve di Coriano (Mantova)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 giugno 1962, la Società cooperativa di consumo, con sede in Pieve di Coriano (Mantova), costituita per rogito Walter Travaini in data 27 febbraio 1947, repertorio 1715, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Anito Beduschi.

(4007)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale agricola di San Vito », con sede in San Vito di Cadore (Belluno).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 giugno 1962, i poteri conferiti al rag. Gustavo Bottazzi, commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale agricola di San Vito », con sede in San Vito di Cadore (Belluno), sono stati prorogati dal 12 giugno al 12 ottobre 1962.

(4008)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Luigi Costa, nato a Ruvo di Puglia (Bari) il 12 giugno 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 27 marzo 1952.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(3846)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Ospedale civile « Umberto I » di Ancona ad istituire presso la Scuola convitto per infermiere professionali annessa all'Ospedale medesimo, corsi di specializzazione in assistenza chirurgica, radiologica e tecnica di laboratorio di analisi cliniche.

Con decreto n. 300.7.II.3/2.1670 in data 28 giugno 1962, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione l'Ospedale civile « Umberto I » di Ancona, viene autorizzato ad istituire, presso la Scuola convitto per infermiere professionali annessa all'Ospedale medesimo, corsi di specializzazione in assistenza chirurgica, radiologica e tecnica di laboratorio di analisi cliniche.

(4010)

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Barletta ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 22 giugno 1962, n. 300.7.III.9.5.1979 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'ospedale civile di Barletta, viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale stesso.

(4011)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 2 luglio 1962, l'ing. Salvatore Maida è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna per la durata di un mese.

(4012)

Revoca del decreto interministeriale 23 novembre 1953, n. 1447, relativo al passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un isolotto nell'alveo del fiume Tevere, presso Orte.

Con decreto 16 maggio 1962, n. 322, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato revocato il decreto interministeriale 23 novembre 1953, n. 1447 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 22 marzo 1954) col quale fu disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato della zona di terreno costituente un isolotto nell'alveo del fiume Tevere, presso Orte, segnata nel catasto della provincia di Viterbo, alla Sezione II, mappali 295 parte, 300 parte, 299 parte, 301, 302, 303, 304 e parte incensita nelle provincie di Viterbo e di Terni, di complessivi Ha. 12.01.20, com'è indicata nella planimetria allegata al decreto stesso, in scala 1:2000, rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale Sezione autonoma di Viterbo il 15 settembre 1952.

(4013)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di avvocato

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 successivo, con il quale è stata nominata la Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1962;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente supplente prof. Guarino Giuseppe, che ha declinato l'incarico per sopravvenuti urgenti impegni professionali;

Decreta:

Il prof. Cuomo Giuseppe, ordinario di istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli studi di Cagliari, residente a Napoli, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di avvocato in sostituzione del prof. Guarino Giuseppe.

Roma, addì 22 giugno 1962

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1962
Registro n. 39 *Grazia e giustizia, foglio n.* 292. — BOVIO

(3979)

Sostituzione di alcuni componenti della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Brescia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo successivo, con il quale è stata nominata, tra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Brescia;

Lette le note 23 maggio e 9 giugno 1962, n. 714 del Presidente della Corte di appello, con le quali, in sostituzione dei componenti effettivi prof. Giuseppe Andreoli e avv. Innocenzo Paroli, che hanno chiesto di essere dispensati dall'incarico, il primo per impegni professionali e motivi di salute, ed il secondo per avere un figlio partecipante agli esami, si propongono il prof. Giuseppe Guarneri, attualmente componente supplente, ed al posto di questi il prof. Ghidini Mario, ordinario di diritto commerciale presso l'Università degli studi di Parma (coefficiente 670), ed in sostituzione dell'avv. Paroli, l'avv. Piero Milanesi, del Foro di Brescia, designato dal locale Consiglio dell'ordine forense;

Decreta:

Il prof. Guarneri Giuseppe, dell'Università degli studi di Parma, componente supplente, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Brescia, in sostituzione del prof. Andreoli Giuseppe.

Il prof. Ghidini Mario, ordinario di diritto commerciale presso l'Università degli studi di Parma (coefficiente 670), è nominato componente supplente della detta Commissione in sostituzione del prof. Guarneri Giuseppe.

L'avv. Milanesi Piero, del Foro di Brescia, è nominato componente effettivo della stessa Commissione, in sostituzione dell'avv. Paroli Innocenzo.

Roma, addì 22 giugno 1962

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1962
Registro n. 39 *Grazia e giustizia, foglio n.* 293. — BOVIO

(3980)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a tredici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno, sono attualmente disponibili nove posti;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi del suindicato art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere messi a pubblico concorso altri quattro posti;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visti il regio decreto 4 aprile 1938, n. 417 e il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507 e 23 maggio 1960, n. 671;

Visto l'art. 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a tredici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Dei tredici posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 8 e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 7;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 7 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 8.

I posti riservati, che non venissero coperti dai candidati di cui alla lettera *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a trentacinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni.

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2 e 3 sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al numero 1, purchè complesivamente non si superino i 40 anni.

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da a) ad e) del precedente numero 1, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella A, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella B), allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

b) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

7) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

A) degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato.

B) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domande Termini e modalità

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 ed indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla Prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alle Prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) del precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, oppure i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione della Scuola che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati che desiderano concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 7 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'art. 8, ovvero le prove di cui all'art. 7 in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 8.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 6.

Con successivo decreto, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 7.

L'esame consta di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale e si effettua in base al seguente programma:

1) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

2) *a*) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;

b) nozioni di storia letteraria italiana;

c) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;

3) nozioni circa lo stabilimento e l'uso degli archivi amministrativi;

4) nozioni elementari di statistica (statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia).

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1) e 2), lettere *a*) e *b*); la prova orale verterà su tutto il programma.

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina mediante copiatura, entro i limiti di tempo che saranno fissati dalla Commissione, di uno scritto a carattere di stampa che corrisponda almeno ad una facciata dattilografata di foglio tipo protocollo.

Art. 8.

I candidati che aspirino a concorrere ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 7 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 9.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 10.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 11.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 12.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 11, i documenti (indicati nel successivo art. 13) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 13.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 12 sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed asistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

13) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

14) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le presentazioni di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 14.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 15.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da diritto ad una maggiore riserva.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 17.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 12;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario dal Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'articolo 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 18.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del Casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 17, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quelle dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 17.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Non si ammettano riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 19.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 20.

I vincitori del concorso sono nominati applicati aggiunti in prova della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno con l'annuo stipendio lordo di L. 471.000, oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 21.

Il prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 febbraio 1962

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1962
Registro n. 14 Interno, foglio n. 378

(3690)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1962, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 205, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con il decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Chiofalo dott. Agostino, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

Maffei prof. Domenico, ordinario di storia del diritto italiano presso l'Università di Siena;

Buscema prof. Salvatore, libero docente di contabilità di Stato presso l'Università di Roma;

Garofalo dott. Raffaele, direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro;

Vitaliti dott. Antonino, direttore di divisione del Ministero del tesoro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Angelo Visocchi, direttore di sezione del Ministero del tesoro.

La spesa relativa al presente decreto farà carico al cap. 275 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1962-63.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1º giugno 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1962
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 42

(3981)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SONDRIO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 11 aprile 1961, n. 1392/Med. con il quale è stato bandito pubblico concorso per posti di medico condotto vacanti nei comuni di Dubino e Lanzada;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in questione è costituita come appresso:

Presidente:

Sciaccaluga dott. Angelo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Pane dott. Vincenzo, medico provinciale di Sondrio;

Foianini prof. dott. Giuseppe, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Sondrio;

Torri dott. Giancarlo, primario medico dell'Ospedale civile di Sondrio;

Caspani dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:

Perticone dott. Saverio, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo pretorio della prefettura di Sondrio.

Sondrio, addì 27 luglio 1962

Il medico provinciale: PANE

(3905)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Novara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4461 del 15 dicembre 1961 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario nei comuni di Domodossola ed Omegna;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Preso atto delle designazioni dell'Ordine dei medici di Novara e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Suriano dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Lombardo dott. Giuseppe, medico provinciale;

Petrilli prof. dott. Fernando Luigi, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Genova;

Introzzi prof. dott. Paolo, direttore della Clinica medica dell'Università di Pavia;

Giuffrida prof. dott. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Novara.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dal dott. Carlo D'Alessandro, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e di quello della locale Prefettura.

Novara, addì 30 giugno 1962.

Il medico provinciale: LOMBARDO

(3903)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 621/1/MP, in data 12 febbraio 1962, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di condotta medica, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1960;

Considerato che a seguito delle rinuncie degli aventi diritto si sono rese vacanti le condotte mediche di Mara e Semestene;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte, ai concorrenti che vi hanno diritto, secondo la indicazione preferenziale apposta nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 621, del 12 febbraio 1962;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai medici sottoelencati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Delogu Fausto: Mara;
2) Lintas Nicoletta: Semestene.

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 25 giugno 1962

Il medico provinciale: FADDA

(3848)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1961.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 21 febbraio 1962, n. 705, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1961;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1961 è costituita come appresso:

Presidente:

Prestamburgo dott. Carlo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Magrì prof. dott. Carmelo, medico provinciale di Belluno;

Dalla Palma prof. dott. Modesto, primario medico dell'Ospedale civile di Feltre;

Luise prof. dott. Renato, libero docente in clinica e patologia chirurgica;

Doglioni dott. Alvise, medico condotto di Belluno.

Segretario:

La Fisca dott. Mario, direttore di sezione.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio medico provinciale e della Prefettura.

Belluno, addì 27 giugno 1962

Il medico provinciale: MAGRÌ

(3906)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3419, del 7 maggio 1962, con i quali veniva approvata la graduatoria dei candidati del concorso per il conferimento delle condotte mediche di Castelbellino (unica), Falconara Marittima (Castelferretti), Mergo (unica) e Ripe (unica) e venivano dichiarati i vincitori delle relative condotte;

Considerato che il dott. Balducci Nicola, terzo classificato in graduatoria ed il dott. Ceci Diodato, quinto classificato, hanno rinunciato alla titolarità loro conferita rispettivamente della condotta di Castelbellino e della condotta medica di Mergo;

Considerato che il dott. Pauri Gustavo, il dott. Ansuini Alvaro ed il dott. Samory Biscardo, rispettivamente quarto, sesto ed ottavo classificato non hanno indicato nell'ordine di preferenze espresso, tali sedi;

Considerato che il dott. Cesaretti Dino, nono classificato ed il dott. Sili Mario, decimo classificato, hanno dichiarato formalmente di rinunciare alla eventuale nomina a titolare di una delle condotte suddette;

Ritenuto, pertanto, che debba procedersi al conferimento delle due condotte resesi vacanti per la rinuncia dei suddetti sanitari;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Corvaro Ferdinando, settimo classificato, è dichiarato vincitore della condotta medica di Castelbellino.

Il dott. Fiorini Franco, undicesimo classificato, è dichiarato vincitore della condotta medica di Mergo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Ancona ed in quello dei Comuni interessati.

Ancona, addì 25 giugno 1962

Il medico provinciale: BALICE

(3908)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Ragusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1044 del 20 giugno 1961 con il quale è stato indetto il concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Santa Croce Camerina, vacante al 30 novembre 1960;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria delle candidate dichiarate idonee;

Visti gli articoli 23 e 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso specificato nelle premesse:

1. Ciciulla Lucia	punti	55,50	su 100
2. Lorefice Carmela	»	54,85	»
3. Impoco Giovanna	»	54,425	»
4. D'Amico Rosa	»	54,125	»
5. Liuzzo Angela	»	52,40	»
6. Sorce Filippa	»	50,175	»
7. La Rocca Maria	»	50,00	»
8. Sorrentino Santa	»	49,00	»
9. Giummarra Distefano Ermelinda	»	46,00	»
10. Boscarino Adelaide	»	40,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana », nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ragusa ed all'albo del comune di Santa Croce Camerina.

Ragusa, addì 22 giugno 1962

Il medico provinciale: GALIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Santa Croce Camerina, vacante al 30 novembre 1960, indetto con decreto n. 1044 del 20 giugno 1961;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della vincitrice;

Visti gli articoli 24 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La candidata Ciciulla Lucia, prima classificata nel concorso specificato nelle premesse, è dichiarata vincitrice della condotta del comune di Santa Croce Camerina.

Il sindaco del comune di Santa Croce Camerina, per quanto di competenza, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ragusa ed all'albo del comune di Santa Croce Camerina.

Ragusa, addì 22 giugno 1962

Il medico provinciale: GALIA

(3773)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FROSINONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1961.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del 24 febbraio 1962, n. 15, col quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960 e 30 novembre 1961;

Viste le designazioni del Consiglio provinciale dell'Ordine dei veterinari e quelle dei Comuni interessati;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa, è composta come segue:

Presidente:

Bevilacqua dott. Pasquale, vice prefetto.

Componenti:

Baldoni dott. Angelico, veterinario provinciale;

Martini dott. Igino, docente di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

Pedini prof. Bruno, docente di patologia e clinica medica veterinaria;

Santilli dott. Cesare, veterinario condotto.

Segretario:

Contardi dott. Guido, direttore di sezione di Prefettura.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il decreto stesso sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, a questo albo pretorio.

Frosinone, addì 26 giugno 1962

Il veterinario provinciale: BALDONI

(3853)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.